

	Rep. N.	
	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE AMMINISTRATIVA D'USO DEI LOCALI SITI	
	NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DI _____, VIA _____.	
	L'anno duemilaventisei il giorno ____ del mese di _____ in Cavenago di	
	Brianza, tra	
	1. BARBARA LIMONTA nata a Vimercate (MB) il 12/06/1970, che interviene	
	qui e agisce non in proprio, ma in nome e per conto del Comune di	
	Cavenago di Brianza , nella sua qualità di Responsabile del Settore	
	Servizi alla Persona in forza del decreto sindacale n.1 del 12/01/2022;	
	e	
	2. _____ nato a _____ il	
	_____ in qualità di legale rappresentate	
	_____, con sede legale in	
	_____ - che da qui in avanti verrà denominato	
	semplicemente "concessionario" per brevità;	
	Premesso:	
	- che il Comune di Cavenago di Brianza è proprietario degli immobili siti in	
	Cavenago di Brianza, Villa Stucchi in Via Mazzini n. 29, Via 25 Aprile n.	
	10, Via San Giulio;	
	- con Delibera di Consiglio Comunale N. 213 del 18/04/2024 veniva approvato	
	il "Regolamento per la concessione temporanea o continuativa delle sale, delle	
	aree e degli immobili comunali" con il quale venivano individuati i criteri	
	generali, le modalità e le condizioni per l'uso continuativo e dell'uso tem-	
	poraneo e/o non esclusivo da parte dei cittadini, singoli o associati, delle	

	sale, aree e degli immobili in proprietà o in disponibilità del Comune di	
	Cavenago di Brianza nel rispetto delle disposizioni dalla normativa vigente.	
	- che con Delibera di Giunta n. __ del __/__/__ veniva approvato il "Bando	
	per l'assegnazione in concessione amministrativa dei beni immobili comunali	
	di villa stucchi, via XXV Aprile, via san Giulio", il testo dell'istanza e la	
	bozza di contratto;	
	- che con istanza del __/__/2026, protocollo comunale n. ____ del __/__/2026,	
	_____ dichiarava la volontà	
	di chiedere la concessione del locale ____ sito posto al piano ____ di	
	_____ in via _____;	
	- che con Determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n°	
	__ del __/__/2026 si assegnavano lo spazio ____ posto al piano ____	
	di _____ in via _____,	
	a _____.	
	Ciò premesso e ratificato e con l'intesa che la narrativa che precede debba	
	fare parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti convengono	
	e stipulano quanto segue:	
	1. Il Comune di Cavenago di Brianza, come sopra rappresentato concede a	
	_____, che accetta, il locale di pro-	
	prietà comunale ubicato nell'edificio denominato _____	
	identificato con sigla _____ nell'allegata planimetria, che del pre-	
	sente contratto di concessione costituisce parte integrante e sostan-	
	ziale;	
	2. Detto locale viene concesso per l'esercizio delle attività associative	
	come definite dallo Statuto proprio dell'associazione e nei limiti	

	espressi dal regolamento comunale;	
	3. La concessione avrà una durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal	
	01/06/2026 fino al 31/05/2031. Alla scadenza i locali torneranno di	
	piena proprietà del Comune, nello stato di fatto e di diritto in cui	
	si troveranno al momento, ivi comprese le eventuali migliorie e/o	
	addizioni. E' in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione ammi-	
	nistrativa, l'applicazione delle norme relative ai contratti di lo-	
	cazione. I miglioramenti apportati e le eventuali addizioni realiz-	
	zate, anche con l'eventuale consenso del concedente, non danno di-	
	ritto ad indennità a favore del concessionario.	
	4. I locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui	
	si trovano.	
	5. Restano a carico dell'assegnatario:	
	✓ spese di manutenzione ordinaria compresa l'imbiancatura;	
	✓ il pagamento delle spese condominiali relative al consumo	
	di energia elettrica, acqua, riscaldamento	
	✓ lo smaltimento rifiuti;	
	✓ le spese comunque conseguenti alla organizzazione e svol-	
	gimento delle attività che si svolgeranno all'interno dei	
	locali;	
	✓ sistemazione finale locali e imbiancatura al momento della	
	restituzione degli stessi.	
	6. Il canone annuo è determinato e aggiornato annualmente con delibera-	
	zione della Giunta Comunale. Al momento della sottoscrizione, il canone	
	è fissato ai sensi di quanto previsto dalla tabella n. 22 dell'allegato	

	alla Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 12/12/2025, denominato	
	"Tabelle delle tariffe". Il mancato pagamento anche di una sola rata	
	del canone comporta la decadenza della concessione.	
	7. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere le concessioni	
	per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni di pubblico	
	interesse, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta.	
	In tal caso, al concessionario sarà restituita la quota versata per il	
	periodo di mancata utilizzazione.	
	8. Il concessionario potrà recedere dal contratto con un preavviso di 3	
	mesi, se la disdetta verrà presentata entro il 30 giugno dell'anno di	
	riferimento, il concessionario dovrà corrispondere il 50% del canone	
	annuale e delle spese condominiali ; se la disdetta verrà presentata	
	dal 1 luglio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, il concessionario	
	dovrà corrispondere il 100% del canone annuale e delle spese condomi-	
	niali .	
	9. Il concessionario, con questo medesimo contratto, accetta in comodato	
	d'uso dall'amministrazione, che ne ha la proprietà, gli arredi tutti	
	siti nei locali oggetto della concessione. Tali arredi dovranno essere	
	custoditi e mantenuti in buono stato.	
	10. Il presente contratto si risolverà per scadenza contrattuale ed inoltre	
	decadrà di diritto per inadempimento agli obblighi previsti pena la	
	decadenza.	
	11. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di compiere regolari	
	controlli sull'applicazione del regolamento comunale di utilizzo degli	
	spazi e nello specifico:	

	✓ verifica periodica sul posto per accertare che lo spazio concesso sia	
	effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di loca-	
	zione;	
	✓ verifica periodica volta ad accertare lo stato di manutenzione dell'im-	
	mobile concesso;	
	12. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.	
	13. Le parti danno atto che qualsiasi controversia legale che dovesse	
	sorgere in applicazione ed in dipendenza del presente contratto, è di	
	competenza del giudice amministrativo (T.A.R.) di Milano	
	14. Le parti danno atto che qualsiasi controversia legale che dovesse	
	sorgere in applicazione ed in dipendenza del presente contratto, è	
	di competenza del giudice amministrativo (T.A.R.) di Milano, ai	
	sensi della legge n. 205 del 21.07.2000.	
	Il Comune di Cavenago di Brianza	Il Concessionario
	Barbara Limonta	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. le parti dichia-	
	rano di approvare specificamente tutte le clausole contenute negli articoli	
	sopraelencati.	
	Il Comune di Cavenago di Brianza	Il Concessionario
	Barbara Limonta	